

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^aSEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 057/CGF– RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2013

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1 RICORSO CALC. DI DOMENICO VITALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

Con atto, datato 24.07.13, il sig. Di Domenico Vitale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di 3 anni di squalifica.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Di Domenico Vitale (all'epoca dei fatti, calciatore della Società S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli), dell'art. 7, comma 1, C.G.S., per avere posto in essere condotte finalizzate ad alterare il risultato dell'incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Con un unico articolato motivo di ricorso, il sig. Di Domenico denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell'odierno reclamante, di un illecito sportivo.

Secondo l'assunto del ricorrente, i giudici di prime cure non avrebbero dimostrato la sussistenza dell'illecito.

Trattasi di assunto che non può essere condiviso.

Con riferimento alle censure, di ordine processuale, dedotte dall'odierno ricorrente, si osserva che, secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, *"per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art.4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado*

inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito" (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte).

Passando al merito della vicenda, questa Corte evidenzia come sia del tutto irrilevante la circostanza, invocata dal ricorrente, che l'illecito sportivo di cui è giudizio non avrebbe giovato a nessuno.

Dagli atti di indagine emerge chiaramente che il predetto illecito sportivo era connesso all'effettuazione di una scommessa clandestina; il che rende oltremodo irrilevante la ricerca di un movente sportivo ovvero agonistico dello stesso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Di Domenico Vitale.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3 RICORSO CALC. BARATTO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

Con atto, datato 24.7.2013, il sig. Baratto Giovanni ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 6 di squalifica.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Baratto Giovanni (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S.D. CTL Campania), dell'art. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell'incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il sig. Baratto denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell'odierno reclamante, della violazione dell'obbligo di denuncia.

Secondo l'assunto del ricorrente, i giudici di prime cure non avrebbero tenuto in debita considerazione, ai fini della esclusione della responsabilità del Baratto, la circostanza che lo stesso avesse provveduto ad informare del fatto (di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell'incontro di calcio di cui è giudizio) il proprio allenatore e, tramite quest'ultimo, il Presidente della Società A.S.D. CTL Campania.

Trattasi di assunto che non può essere condiviso.

Per come correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione impugnata, l'art. 7, comma 7, C.G.S. prevede chiaramente che il c.d. obbligo di denuncia debba considerarsi assolto soltanto mediante la segnalazione alla Procura Federale dei fatti illeciti di cui il tesserato sia venuto a conoscenza; il che, peraltro, si spiega con la necessità di consentire al predetto Organo federale di avviare prontamente le indagini anche al fine di evitare la commissione dell'illecito sportivo ovvero di ridurne le conseguenze.

Né, al fine di pervenire all'esclusione di responsabilità, può essere valorizzata la circostanza, addotta dal ricorrente anche in questa sede, di avere denunciato i fatti al proprio allenatore e, tramite quest'ultimo, al Presidente della Società di appartenenza; trattasi, infatti, di condotta che non vale ad assolvere l'obbligo di denuncia atteso che, per come osservato anche dalla giurisprudenza penale con riferimento all'analogo delitto di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale di cui all'art. 361 c.p., tutti i pubblici ufficiali, che vengano a conoscenza, contemporaneamente o in momenti successivi, di un fatto di reato, hanno l'obbligo di denunciarlo, non potendo confidare

l'uno sull'altro nell'ottemperanza dell'obbligo (cfr. Cass. Pen. , sez. III, 29 settembre 1977, n. 5514).

Con il secondo motivo di ricorso, proposto dal legale del ricorrente in udienza, è stato chiesto a questa Corte di valorizzare la circostanza che il ricorrente avesse provveduto ad informare del fatto (di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell'incontro di calcio di cui è giudizio) il proprio allenatore e, tramite quest'ultimo, il Presidente della Società A.S.D. CTL Campania alla stregua di una circostanza attenuante, al fine di ottenere un più mite trattamento sanzionatorio; a supporto di tale richiesta, il legale del ricorrente ha invocato alcuni precedenti, anche recentissimi di questa Corte.

Anche questo motivo di ricorso non merita di essere accolto atteso che la Commissione Disciplinare Nazionale ha applicato al ricorrente la sanzione minima oggi prevista dal Codice di Giustizia Sportiva per l'ipotesi di omessa denuncia.

Ed invero, l'art. 7, comma 8, del C.G.S. (comma introdotto con il C.U. n. 177/A del 9 giugno 2011) prevede che *“Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 (omessa denuncia: N.d.R.), comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad € 30.000,00”*.

Trattasi di disposizione con la quale il Legislatore federale ha inteso, in linea con le decisioni assunte dall'UEFA, inasprire il trattamento sanzionatorio in caso di omessa denuncia, da parte dei tesserati, di episodi di illecito sportivo, ciò al fine di meglio combattere il gravissimo fenomeno delle scommesse.

Il chiaro tenore letterale della norma sopra riprodotta, laddove utilizza, ai fini dell'individuazione del c.d. minimo edittale, l'espressione *“non inferiore a 6 mesi”*, induce questa Corte a ritenere che il predetto minimo edittale non possa essere, comunque, derogato, neppure valorizzando, come richiesto nel caso che ci occupa, qualsivoglia circostanza attenuante.

Né, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, è utile il richiamo, operato dal legale del ricorrente, ai precedenti, anche recenti, di questa Corte atteso che gli stessi si riferiscono a fattispecie di omessa denuncia commesse in data anteriore all'introduzione nel corpo dell'art. 7 del C.G.S. del comma 8, avvenuta, come più sopra ricordato, nel giugno del 2011.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Baratto Giovanni.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4 RICORSO CALC. TREMATERRA GIUSEPPE GIANPAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

Con atto, datato 24.7.2013, il sig. Trematerra Giuseppe Gianpaolo ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 6 di squalifica.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Tramaterra Giuseppe Gianpaolo (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S.D. CTL Campania), dell'art. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell'incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo di ricorso, il sig. Trematerra denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell'odierno reclamante, della violazione dell'obbligo di denuncia.

Secondo l'assunto del ricorrente, i giudici di prime cure non avrebbero tenuto in debita considerazione, ai fini della esclusione della responsabilità del Trematerra, la circostanza che lo stesso avesse provveduto ad informare del fatto (di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell'incontro di calcio di cui è giudizio) il proprio allenatore e, tramite quest'ultimo, il Presidente della Società A.S.D. CTL Campania.

Trattasi di assunto che non può essere condiviso.

Per come correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione impugnata, l'art. 7, comma 7, C.G.S. prevede chiaramente che il c.d. obbligo di denuncia debba considerarsi assolto soltanto mediante la segnalazione alla Procura Federale dei fatti illeciti di cui il tesserato sia venuto a conoscenza; il che, peraltro, si spiega con la necessità di consentire al predetto Organo federale di avviare prontamente le indagini anche al fine di evitare la commissione dell'illecito sportivo ovvero di ridurne le conseguenze.

Né, al fine di pervenire all'esclusione di responsabilità, può essere valorizzata la circostanza, addotta dal ricorrente anche in questa sede, di avere denunciato i fatti al proprio allenatore e, tramite quest'ultimo, al Presidente della Società di appartenenza; trattasi, infatti, di condotta che non vale ad assolvere l'obbligo di denuncia atteso che, per come osservato anche dalla giurisprudenza penale con riferimento all'analogo delitto di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale di cui all'art. 361 c.p., tutti i pubblici ufficiali, che vengano a conoscenza, contemporaneamente o in momenti successivi, di un fatto di reato, hanno l'obbligo di denunciarlo, non potendo confidare l'uno sull'altro nell'ottemperanza dell'obbligo (cfr. Cass. Pen. , sez. III, 29 settembre 1977, n. 5514).

Con il secondo motivo di ricorso, proposto dal legale del ricorrente in udienza, è stato chiesto a questa Corte di valorizzare la circostanza che il ricorrente avesse provveduto ad informare del fatto (di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell'incontro di calcio di cui è giudizio) il proprio allenatore e, tramite quest'ultimo, il Presidente della Società A.S.D. CTL Campania alla stregua di una circostanza attenuante, al fine di ottenere un più mite trattamento sanzionatorio; a supporto di tale richiesta, il legale del ricorrente ha invocato alcuni precedenti, anche recentissimi di questa Corte.

Anche questo motivo di ricorso non merita di essere accolto atteso che la Commissione Disciplinare Nazionale ha applicato al ricorrente la sanzione minima oggi prevista dal Codice di Giustizia Sportiva per l'ipotesi di omessa denuncia.

Ed invero, l'art. 7, comma 8, C.G.S. (comma introdotto con il Com. Uff. n. 177/A del 9 giugno 2011) prevede che *"Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 (omessa denuncia: N.d.R.), comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad e 30.000,00"*.

Trattasi di disposizione con la quale il Legislatore federale ha inteso, in linea con le decisioni assunte dall'UEFA, inasprire il trattamento sanzionatorio in caso di omessa denuncia, da parte dei tesserati, di episodi di illecito sportivo, ciò al fine di meglio combattere il gravissimo fenomeno delle scommesse.

Il chiaro tenore letterale della norma sopra riprodotta, laddove utilizza, ai fini dell'individuazione del c.d. minimo edittale, l'espressione *"non inferiore a 6 mesi"*, induce questa Corte a ritenere che il predetto minimo edittale non possa essere, comunque, derogato, neppure valorizzando, come richiesto nel caso che ci occupa, qualsivoglia circostanza attenuante.

Né, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, è utile il richiamo, operato dal legale del ricorrente, ai precedenti, anche recenti, di questa Corte atteso che gli stessi si riferiscono a fattispecie di omessa denuncia commesse in data anteriore all'introduzione nel corpo dell'art. 7 del C.G.S. del comma 8, avvenuta, come più sopra ricordato, nel giugno del 2011.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Trematerra Giuseppe Gianpaolo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5 RICORSO SIG. CAMPANA ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

Con atto, datato 24.7.2013, il sig. Campana Rosario ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 6 di squalifica.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Camapana Rosario (all'epoca dei fatti, allenatore della Società A.S.D. CTL Campania), dell'artt. 7, comma 7, 1 C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell'incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo di ricorso, il sig. Campana denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell'odierno reclamante, della violazione dell'obbligo di denuncia.

Secondo l'assunto del ricorrente, i giudici di prime cure non avrebbero tenuto in debita considerazione, ai fini della esclusione della responsabilità del Campana, la circostanza che lo stesso avesse provveduto ad informare del fatto (di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell'incontro di calcio di cui è giudizio) il Presidente della Società A.S.D. CTL Campania.

Trattasi di assunto che non può essere condiviso.

Per come correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione impugnata, l'art. 7, comma 7, C.G.S. prevede chiaramente che il c.d. obbligo di denuncia debba considerarsi assolto soltanto mediante la segnalazione alla Procura Federale dei fatti illeciti di cui il tesserato sia venuto a conoscenza; il che, peraltro, si spiega con la necessità di consentire al predetto Organo federale di avviare prontamente le indagini anche al fine di evitare la commissione dell'illecito sportivo ovvero di ridurne le conseguenze.

Né, al fine di pervenire all'esclusione di responsabilità, può essere valorizzata la circostanza, addotta dal ricorrente anche in questa sede, di avere denunciato i fatti al Presidente della Società di appartenenza; trattasi, infatti, di condotta che non vale ad assolvere l'obbligo di denuncia atteso che, per come osservato anche dalla giurisprudenza penale con riferimento all'analogo delitto di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale di cui all'art. 361 c.p., tutti i pubblici ufficiali che vengano a conoscenza, contemporaneamente o in momenti successivi, di un fatto di reato, hanno l'obbligo di denunciarlo, non potendo confidare l'uno sull'altro nell'ottemperanza dell'obbligo (cfr. Cass. Pen. , sez. III, 29 settembre 1977, n. 5514).

Con il secondo motivo di ricorso, proposto dal legale del ricorrente in udienza, è stato chiesto a questa Corte di valorizzare la circostanza che il ricorrente avesse provveduto ad informare del fatto (di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell'incontro di calcio di cui è giudizio) il Presidente della Società A.S.D. CTL Campania alla stregua di una circostanza attenuante, al fine di ottenere un più mite trattamento sanzionatorio; a supporto di tale richiesta, il legale del ricorrente ha invocato alcuni precedenti, anche recentissimi di questa Corte.

Anche questo motivo di ricorso non merita di essere accolto atteso che la Commissione Disciplinare Nazionale ha applicato al ricorrente la sanzione minima oggi prevista dal Codice di Giustizia Sportiva per l'ipotesi di omessa denuncia.

Ed invero, l'art. 7, comma 8, del C.G.S. (comma introdotto con il Com. Uff. n. 177/A del 9 giugno 2011) prevede che *“Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 (omessa*

denuncia: N.d.R.), comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00".

Trattasi di disposizione con la quale il Legislatore federale ha inteso, in linea con le decisioni assunte dall'UEFA, inasprire il trattamento sanzionatorio in caso di omessa denuncia, da parte dei tesserati, di episodi di illecito sportivo, ciò al fine di meglio combattere il gravissimo fenomeno delle scommesse.

Il chiaro tenore letterale della norma sopra riprodotta, laddove utilizza, ai fini dell'individuazione del c.d. minimo edittale, l'espressione "non inferiore a 6 mesi", induce questa Corte a ritenere che il predetto minimo edittale non possa essere, comunque, derogato, neppure valorizzando, come richiesto nel caso che ci occupa, qualsivoglia circostanza attenuante.

Né, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, è utile il richiamo, operato dal legale del ricorrente, ai precedenti, anche recenti, di questa Corte atteso che gli stessi si riferiscono a fattispecie di omessa denuncia commesse in data anteriore all'introduzione nel corpo dell'art. 7 C.G.S. del comma 8, avvenuta, come più sopra ricordato, nel giugno del 2011.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Campana Rosario.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6RICORSO ASD MARIANO KELLER AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014;**
- **AMMENDA DI €2.000.00,**

INFLITTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE PRO-TEMPORE SIG, GIOVANNI DE MICCO ED ALTRI SUOI TESSERATI, SIGG.RI ROSARIO CAMPANA, VINCENZO RUSSO, GIOVANNI BARATTO, GIUSEPPE GIANPAOLO TREMATERRA, IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

Con atto, pervenuto in data 24.7.2013, la Società A.S.D. Mariano Keller (già ASD CTL Campania) ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 22.07.13) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico della reclamante, la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e dell'ammenda di €2.000,00.

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità diretta e oggettiva della Società ricorrente ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. in ordine alla violazione, da parte dei sigg.ri De Micco Giovanni, Campana Rosario, Russo Vittorio, Baratto Giovanni, Trematerra Giuseppe Gianpaolo (all'epoca dei fatti, rispettivamente, il primo Presidente e gli altri tesserati della Società A.S.D. CTL Campania), dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere avuto notizia di condotte volte ad alterare il risultato dell'incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa parzialmente fondato per le ragioni che seguono.

Con un unico motivo di ricorso, la Società A.S.D. Mariano Keller (già ASD CTL Campania) si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia comminato una sanzione (1 punto di penalizzazione in classifica e €2000,00 di ammenda) assolutamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa dal Presidente e dai tesserati della stessa.

La predetta censura coglie nel segno.

L'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva prevede, ai commi 3 e 4, la irrogazione nei confronti delle Società, tra le altre sanzioni, della penalizzazione in classifica, nelle ipotesi di responsabilità diretta e oggettiva per illeciti sportivi commessi rispettivamente da chi le rappresenta ovvero dai propri dirigenti e tesserati.

La predetta sanzione risulta, invece, del tutto sproporzionata se applicata nella diversa ipotesi della responsabilità diretta e oggettiva di una Società per la violazione, commessa da parte del Presidente ovvero di dirigenti e tesserati, dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 7, comma 7, C.G.S..

Al proposito, appare più corretta (anche in considerazione del fatto che l'illecito sportivo di cui è giudizio era, peraltro, volto a danneggiare la Società ASD CTL Campania) la sola applicazione della sanzione pecuniaria che, attesa la pluralità dei soggetti che hanno commesso la predetta violazione, può essere determinata nell'ammenda di €4.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Mariano Keller di Napoli:

- annulla la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica;
- ridetermina la sanzione dell'ammenda in €4.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7 RICORSO CALC. COCCIARDO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

Con atto, pervenuto in data 24.7.2013, il sig. Cocciardo Angelo ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 9 di squalifica.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Cocciardo Angelo (all'epoca dei fatti, allenatore della Società A.S.D. CTL Campania), dell'art. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere assistito ad un incontro avvenuto tra un calciatore, compagno di squadra, e altro soggetto latore di una proposta corruttiva avente ad oggetto l'alterazione del risultato dell'incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Con i primi due motivi di ricorso (che, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente), il sig. Cocciardo denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell'odierno reclamante, della violazione dell'obbligo di denuncia.

Secondo l'assunto del ricorrente, i giudici di prime cure avrebbero, del tutto erroneamente, ritenuto sussistente la commissione di un illecito sportivo con riferimento all'incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012 e, conseguentemente la violazione, da parte del sig. Cocciardo dell'obbligo di denunciare tali fatti alla Procura Federale.

Trattasi di assunto che non può essere condiviso.

Le risultanze dell'attività di indagine dimostrano, all'evidenza, che il ricorrente sia venuto a conoscenza, successivamente all'incontro avvenuto tra il calciatore Baratto (suo compagno di squadra) e il Farinella (latore della proposta corruttiva), dell'esistenza di fatti concretanti un illecito sportivo.

Quanto, poi, alla circostanza che, secondo l'assunto del ricorrente, l'illecito sportivo non sarebbe pervenuto allo stadio della consumazione, questa Corte non può che ricordare come il Codice di Giustizia Sportiva punisca l'illecito sportivo già nella forma del tentativo, costituendo, l'effettiva alterazione del risultato, una mera circostanza aggravante.

Con il terzo motivo di ricorso, il sig. Cocciardo si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia comminato una sanzione (9 mesi di squalifica) superiore al minimo edittale, valorizzando, del tutto erroneamente, la circostanza che l'odierno ricorrente non avrebbe provveduto a denunciare i fatti corruttivi neppure tardivamente.

Anche questo motivo di ricorso risulta del tutto infondato.

La Commissione Disciplinare ha correttamente valorizzato, ai fini della graduazione della sanzione, la circostanza più sopra richiamata, facendo corretta applicazione della previsione di cui all'art. 16 C.G.S., a tenore della quale gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la misura della sanzione tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cocciardo Angelo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8 RICORSO CALC. BIANCOLINO FELICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

Con atto, pervenuto in data 25.7.2013, il sig. Biancolino Felice ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 9 di squalifica.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Biancolino Felice (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S.D. CTL Campania), dell'art. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere assistito all'incontro avvenuto tra un calciatore, compagno di squadra, e altro soggetto latore di una proposta corruttiva avente ad oggetto l'alterazione del risultato dell'incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Con un unico motivo di ricorso, il sig. Biancolino si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia comminato una sanzione (9 mesi di squalifica) superiore al minimo edittole, valorizzando, del tutto erroneamente, la circostanza che l'odierno ricorrente non avrebbe provveduto a denunciare i fatti corruttivi neppure tardivamente.

Trattasi di doglianza del tutto infondata.

La Commissione Disciplinare ha correttamente valorizzato, ai fini della graduazione della sanzione, la circostanza più sopra richiamata, facendo corretta applicazione della previsione di cui all'art. 16 C.G.S., a tenore della quale gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la misura della sanzione tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Biancolino Felice.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 28 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete